

SOCIOLOGIA DEL DIRITTO

In questo numero si considerano in una prospettiva più ampia e da punti di vista diversi alcuni temi trattati nel numero precedente, come quello della partecipazione e dell'assistenza socio-sanitaria. Si prendono inoltre in esame problemi relativi ad alcune condizioni di marginalità nel quadro delle nuove concezioni della sicurezza sociale. Si studiano infine, tanto sul piano teorico quanto su quello empirico, diversi aspetti del comportamento deviante.

Appare per la prima volta in questa nuova serie la rubrica Documentation. Tale rubrica, iniziata con il numero 2/1976, nella nuova serie sarà pubblicata almeno una volta all'anno. Essa raccoglie bibliografie originali, rapporti su congressi e seminari, informazioni su attività di ricerca ecc.. Vi collaborano i componenti del gruppo per la documentazione del Research Committee on Sociology of Law della International Sociological Association

RIVISTA QUADRIMESTRALE - SECONDA SERIE VII/1980/3

a cura della Commissione permanente di sociologia del diritto Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale

Direttore Renato Treves

Comitato di direzione

Vittorio Denti, Uberto Scarpelli, Giovanni Tarello, Vincenzo Tomeo, Renato Treves

Redazione

Vincenzo Tomeo (redattore capo), Massimo Corsale, Alberto Febbrajo, Vincenzo Ferrari, Alberto Giasanti,

Nella Gridelli Velicogna (segretaria), Mario Jori, Franco Lombardi, Guido Maggioni, Jacinta Paroni Rumi, Valerio Pocar, Eligio Resta, Paola Ronfani, Ernesto Ugo Savona, Vera Segre

Corrispondenti

(del Gruppo per la documentazione del Comitato di ricerca di sociologia del diritto dell'Associazione internazionale di sociologia) André Jean Arnaud (Centre national de la recherche scientifique, Parigi), Britt Mari Blegvad (Copenhagen School of Economics), Colin M. Campbell (The Queen's University, Belfast), Masaji Chiba (Metropolitan University, Tokyo), Jacques Commaille (Centre national de la recherche scientifique, Parigi), Elias Dial (Università autonoma di Madrid), Jan Glastra van Loon (Università di Amsterdam), Wolfgang Kaupen (Università di Hannover), Kálmán Kulcsár (Accademia ungherese delle scienze, Budapest), Jack Ladinsky (Università di Wisconsin), Adam Podgórecki (Università di Varsavia), Manfred Rehbinder (Università di Zurigo), Claudio Souto (Università federale di Pernambuco), Denis Szabo (Centre international de criminologie comparée, Montréal), Jean van Houtte (Facoltà universitarie Sant'Ignazio di Anversa)

INDICE

<i>Alberto Febbraio</i> Partecipazione popolare e giustizia. Alcune ipotesi sociologico giuridiche	Pag. 7
<i>Guglielmo Giumelli</i> La condizione degli anziani tra assistenza e previdenza	33
<i>Maria Cristina Koch</i> La norma e il diverso: un'integrazione difficile	61
<i>Gabriella Mondardini</i> Consultori e modelli familiari in Sardegna: un'area del nord	73
<i>Michele Vallaro</i> Cenni sulla valutazione dell'aborto nella religione islamica	87
<i>Ernesto Ugo Savona</i> Criminalità o devianza? Confronto tra reazione "ufficiale" e reazione dell'opinione pubblica	107
Note e Rassegne	
<i>Guido Maggioni</i> Il controllo sociale della devianza. Nuovi contributi della ricerca empirica in Francia e in Belgio	137
<i>Vera Segre</i> Ancora in materia di pianificazione familiare e di interruzione volontaria della gravidanza	159

CRIMINALITA' O DEVIANZA? CONFRONTO TRA REAZIONE "UFFICIALE" E REAZIONE DELL'OPINIONE PUBBLICA di Ernesto Ugo Savona

1. Premessa

Spesso, in occasione di decisioni di politica criminale, alcune relazioni ai disegni di legge che le introducono ed i mass-media tendono ad accreditare una immagine di opinione pubblica, tradizionale e contraria a qualsiasi innovazione in direzione garantistico-riformatrice, fortemente "allarmata", e quindi favorevole a politiche fortemente repressive.

La paura che si è diffusa in questo decennio, a causa delle trasformazioni qualitative e quantitative della criminalità comune e politica, è andata assumendo lentamente il ruolo di una categoria, "allarme sociale". A tale categoria è stata di fatto attribuita una certa rilevanza giuridica nel momento in cui è stata usata per individuare una serie di reati, quelli ad "elevato allarme sociale", da escludere dal recente provvedimento di amnistia (1) e per i quali incrementare le pene previste dal codice penale. Intorno a questo modello di opinione pubblica, "allarmata", "tradizionale", esprime un bisogno di repressione, si sono lentamente giustificati tutti i ritardi, le paure, le indecisioni, che hanno permesso di non procedere all'attuazione di riforme centrali per il nostro ordinamento penale, come il codice di procedura penale, il progetto di depenalizzazione di alcuni reati, la riforma del codice penale nelle sue parti più ideologicamente datate, evitando nel contempo di realizzare quella riforma dell'apparato giudiziario, supporto indispensabile per il funzionamento della nuova normativa.

Se si dovesse fare la storia della politica criminale di questo decennio, ci si potrebbe accorgere come questo modello interpretativo degli atteggiamenti di opinione pubblica, utilizzato per rappresentare l'esistenza di un diffuso bisogno di "legge e ordine", abbia

costituito il presupposto per decisioni legislative, affrettate, spesso inefficienti e secondo alcune valutazioni, anche pericolose (legge Reale, fermo di polizia, confino, etc.), finalizzate nella loro funzione latente alla ricerca di consenso da quelle stesse forze politiche incapaci a provvedere ad un effettivo controllo della criminalità.

Si potrebbe affermare che l'indirizzo di "legge ed ordine", impresso alla politica criminale di questi anni, sia servito nella intenzione delle forze di governo, per colmare il distacco tra opinione pubblica e istituzioni, immaginando che per raggiungere questo obiettivo, occorresse soddisfare quei bisogni di "ordine" interpretati da quel modello di opinione pubblica "tradizionale" ed "allarmata". In concreto, si è ritenuto che la risposta a questi bisogni, utile ad accorciare la distanza tra opinione pubblica e politica criminale, dovesse essere una normativa penale più "repressiva", meno garantista degli spazi di libertà definiti dalla carta costituzionale. In questo quadro si possono interpretare come essenzialmente propagandistiche, finalizzate alla ricerca di un consenso popolare, molte delle decisioni prevalenti di politica criminale che hanno caratterizzato questi anni.

L'analisi che viene condotta nelle pagine seguenti tende a mettere in discussione l'assunto di partenza del ragionamento precedente: opinione pubblica "tradizionale", "severa"; "favorevole a politiche repressive", e le sue conseguenze: necessità di aggiornare in direzione più repressiva il controllo sociale della criminalità sia a livello normativo che a livello organizzativo, ipotizzando, che proprio quell'assunto scaturisce da una non conoscenza delle idee e degli atteggiamenti del pubblico rispetto alla devianza ed alla criminalità. Ne deriva di conseguenza la necessità di approfondire la conoscenza degli atteggiamenti dell'opinione pubblica in materia di devianza e criminalità, ponendoli in relazione al funzionamento delle istituzioni ufficiali di controllo.

In direzione della prima parte di questa problematica, è stata condotta la prima ampia ricerca italiana sugli atteggiamenti dell'opinione pubblica rispetto alla devianza, che ha costituito il contributo italiano ad una ricerca condotta a livello internazionale (2). In essa si è estesa la tematica della "reazione sociale" agli atteggiamenti dell'opinione pubblica, considerati come oggetto necessario di indagine per un adeguato dibattito sulla politica criminale attuata e da attuare nel nostro paese.

Già in quella ricerca si era prospettata l'intenzione di usare i dati

1. Legge delega n. 405 del 2.8.78 e dpr del 4.8.1978 n. 413
2. A. Giasanti, G. Maggioni (a cura di), *Opinione pubblica e devianza in Italia. Un'inchiesta in quattro città*, Milano, Angeli 1979.

ottenuti per un confronto tra le reazioni dell'opinione pubblica verso la devianza e la reazione "ufficiale" (3). Quel confronto costituisce adesso l'oggetto di questa analisi ed, in continuità con la ricerca sull'opinione pubblica, si propone di contribuire ad un ulteriore approfondimento della tematica più generale riguardante la reazione sociale alla devianza.

Altre ricerche, o a livello comparativo (4), o in altri paesi (5), hanno posto contemporaneamente il problema della reazione "ufficiale" e della reazione dell'opinione pubblica, limitandosi prevalentemente ad una rappresentazione indipendente delle caratteristiche delle due reazioni. Il problema che qui si pone è diverso, e consiste nel tentativo di confrontare le due reazioni, per conoscere e spiegare i livelli di omogeneità e di differenza esistenti tra di esse, rispetto ad una loro valutazione della devianza e della criminalità.

Questo obiettivo comprende una serie di problemi ai quali riferire una attività di ricerca nel lungo periodo. Il confronto tra "reazione ufficiale" e reazione dell'opinione pubblica, comporta la precisazione dei limiti e della portata di questa analisi in relazione all'oggetto della ricerca, individuando contenuti e problemi rispetto ai quali si vuole operare il confronto; attraverso quali elementi che siano rappresentativi delle due reazioni e con quale metodo. La scelta di questi elementi è necessaria. Non si può pensare di esaminare il confronto tra reazione "ufficiale" e reazione dell'opinione pubblica in una sola ricerca, senza il rischio di raggiungere alti livelli di genericità.

Occorre infine precisare che la ricerca degli atteggiamenti dell'opinione pubblica non comprende atti di terrorismo. Quando quella ricerca fu effettuata (gennaio 1976) il fenomeno terroristico non aveva ancora coinvolto in modo massiccio l'opinione pubblica italiana. La questione criminale in quegli anni era prevalentemente assorbita dal crescere della criminalità, soprattutto di quella organizzata, e da problemi di ordine pubblico. Ciò nondimeno, anche in quegli anni, si tendeva ad imputare ad una opinione pubblica "allarmata" una domanda di ordine che politicamente veniva poi ad essere tradotta in una legislazione più repressiva.

3. *Ivi*, p. 40.

4. G. Newmán, *Comparative Deviance. Perception and Law in Six Cultures*, N.Y. Elsevier 1976, cap. 2.

5. V. ad esempio quella descritta da G. Smaus, "Reazione sociale al comportamento deviante, con particolare riguardo al settore non istituzionale", *La questione criminale 1*, 1 pp. 196-197.

2. Il contenuto del confronto

Si è ritenuto utile individuare nella criminalizzazione/non criminalizzazione della devianza e nella valutazione della sua gravità, i due problemi sui quali operare un confronto tra le due reazioni. In questo modo si possono cogliere quegli elementi utili a rispondere a queste domande: quale atto viene considerato "ufficialmente" come criminale e cosa è considerato tale dall'opinione pubblica? Quali fattori intervengono in queste scelte? Quali differenze esistono tra le due reazioni in merito alla criminalizzazione/non criminalizzazione della devianza? Quale è il livello di gravità "ufficialmente" attribuito ai comportamenti devianti? Quale è quello attribuito dall'opinione pubblica? Quali differenze esistono nella misura di gravità attribuita ai due livelli?

Il problema della criminalizzazione e quello della gravità sono centrali per comprendere i livelli di omogeneità e/o di differenza tra le due reazioni. Si tratta di due problemi che costituiscono l'accesso alla tematica più generale della reazione sociale alla devianza. Sono prioritari nel senso che la conoscenza di cosa è o deve essere considerato "ufficialmente" e socialmente criminale, insieme alla conoscenza di quanto viene ritenuto grave un dato comportamento a livello "ufficiale" e sociale, costituisce il presupposto per comprendere il funzionamento delle istituzioni ufficiali del controllo della criminalità ed i meccanismi attraverso i quali si producono gli atteggiamenti del pubblico rispetto alla devianza e alla criminalità. Ognuno dei due problemi è entrato in tempi ed in modi diversi nella letteratura criminologica, confermando così indirettamente la sua rilevanza nella questione criminalità-devianza. Il primo problema, quello della criminalizzazione, quale che sia la fonte dalla quale ha origine questo processo, comprende a sua volta due sottoproblemi: la penalizzazione/non penalizzazione degli atti criminalizzati. Occorre fare chiarezza su questi concetti, che ci troveremo ad usare ripetutamente. Per criminalizzazione si può intendere quel processo secondo il quale, in reazione ad un determinato atto o ad una serie di atti, vengono predisposte norme penali che ne pongono il divieto. Il processo inverso prende il nome di decriminalizzazione, e si ha quando "il divieto normativo in relazione ad una condotta specifica viene ritirato o attraverso un atto legislativo o attraverso una interpretazione giudiziaria della legge" (6). Esiste un rapporto stretto tra i

6. L.H.C. Hulsman, General Report of IAPL in: Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (a cura di), *The Decriminalisation. Transactions of Colloquium of Bellagio 1973*, Milano 1975p. 59.

concetti di criminalizzazione/decriminalizzazione e penalizzazione/depenalizzazione, e non soltanto per il riferimento comune all'ordinamento penale, ma anche per una specie di sequenzialità storica che porta il "processo di decriminalizzazione ad essere usualmente, ma non sempre, preceduto da un periodo di sostanziale depenalizzazione" (7).

Con il concetto di penalizzazione si può indicare l'attribuzione di una sanzione penale (detenzione o sanzione pecuniaria) ad un determinato atto, mentre con depenalizzazione si può indicare o la riduzione del livello di pena precedentemente attribuito (depenalizzazione relativa) oppure l'eliminazione totale di sanzioni penali per quel determinato atto (depenalizzazione assoluta) (8). Con l'atto della depenalizzazione si possono indicare le misure alternative alla sanzione penale classica, quella del carcere, da tempo diffuse in molti paesi.

Se quindi per la penalizzazione è necessario che un certo atto sia già criminalizzato, non è altrettanto per l'inverso. La criminalizzazione di un certo comportamento indica l'interesse che l'ordinamento penale conferisce a certi atti, considerandoli come violazioni di regole, ma da ciò non consegue necessariamente l'attribuzione di una sanzione penale. Un comportamento non criminalizzato (diverso da decriminalizzato) può suscitare una certa riprovazione sociale. Esistono molti casi di devianze non criminalizzate: l'omosessualità, l'adulterio, etc., che provocano in molti strati dell'opinione pubblica alti livelli di riprovazione sociale. Al contrario atti già criminalizzati possono essere considerati con sostanziale indifferenza (è il caso dell'aborto in Italia prima della sua decriminalizzazione con la legge n. 194 del 22/5/1978).

Il secondo problema, quello della gravità, è suscettibile di diverse interpretazioni in relazione agli indicatori e ai parametri usati per rappresentare il fenomeno. Come oggetto del confronto qui interessa individuare i livelli di omogeneità e di differenza esistenti tra la quantità di gravità attribuita "ufficialmente" a dati comportamenti e quella attribuita "socialmente" ai medesimi dall'opinione pubblica.

I due problemi sono strettamente legati ai valori sociali ed al loro mutamento nel tempo. Nel porli come oggetto di questo confronto, non si vuole entrare nel merito della spiegazione del perché esiste questa o quella reazione verso la criminalizzazione di certi atti, così come non si ritiene in questo ambito di analisi, di poter individuare

con sufficiente approssimazione i valori istituzionalizzati e non, ai quali fanno riferimento le due reazioni rispetto alla gravità della devianza.

3. Gli elementi delle due "reazioni"

Con il concetto di reazione "ufficiale" si può intendere tutto il sistema formalmente preposto al controllo della criminalità: dall'apparato normativo che ha una funzione definitoria, a tutto l'apparato organizzativo (Polizia, Carabinieri etc.), a quello giudiziario. Si tratta di un concetto ampio, che si qualifica per il suo riferimento alle istituzioni ufficiali di controllo, e non per i soggetti individuali o collettivi che lo pongono in essere.

Nell'ambito di questa analisi ci si vuole limitare ad esaminare il primo di questi elementi, rinviando a ricerche successive la trattazione degli altri. Consideriamo pertanto come reazione ufficiale alla devianza in Italia il sistema normativo (codice penale) attraverso il quale si costituisce la criminalità. La scelta di questo elemento, come rappresentativo della reazione ufficiale, si giustifica per la stessa priorità che il sistema normativo possiede rispetto agli apparati organizzativi di controllo della criminalità. Esso, nel definire cosa è criminale e cosa non lo è, e nell'attribuire alle violazioni delle regole le sanzioni, costituisce la condizione indispensabile e preliminare per il funzionamento degli apparati di controllo, e si pone come l'elemento centrale ai quali essi devono fare necessariamente riferimento per la loro attività. Il concetto di reazione dell'opinione pubblica è altrettanto ampio e indefinito: esiste una percezione della devianza, così come esistono atteggiamenti e comportamenti verso la devianza. E' pertanto necessario precisare quale di questi aspetti viene considerato come rilevante ai fini di questa analisi.

Questa ricerca è stata focalizzata sugli atteggiamenti, elementi che, a nostro parere, meglio di ogni altro si prestano ad evidenziare il rapporto tra opinione pubblica e devianza. Al fine di una loro rilevazione è stata operata una rielaborazione dei dati rilevati dall'indagine sulle quattro città. Più in particolare sono stati aggregati i dati rilevati dai quattro campioni relativi alla popolazione di Torino, Roma, Cagliari, Messina, ottenendo così un campione di 1184 soggetti che, data la sua struttura "stratificata non proporzionale", costituisce una ampia base di analisi degli atteggiamenti dell'opinione pubblica italiana. I dati sulle reazioni del campione alle situazioni di devianza e di criminalità descritte nel questionario, sono stati poi elaborati al fine di individuare

7. T.C.N. Gibbens, General Report of ISC in Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (a cura di), *op. cit.*, p. 114.

8. V. a questo proposito: P. Comil, General Report of ISSD in Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (a cura di), *op. cit.*, p. 140.

gli atteggiamenti riguardo ai due problemi (criminalizzazione e gravità), oggetto del confronto con la reazione ufficiale, secondo il procedimento che verrà descritto in seguito (cfr. paragrafi 4 e 9).

Trattandosi di un confronto, è stato necessario individuare situazione omogenee o suscettibili di essere considerate tali, in base alle quali individuare sia gli atteggiamenti dell'opinione pubblica, sia la reazione "ufficiale", cioè le fattispecie legali esistenti nel codice penale in relazione a quelle situazioni. Si sono pertanto considerate punto di partenza per le osservazioni delle due reazioni le situazioni riprodotte nel questionario (dalle quali sono stati estratti i dati sugli atteggiamenti dell'opinione pubblica) (v. appendice 1).

Per le situazioni disciplinate dal codice penale sono state ricostruite le fattispecie legali e la pena media edittale (appendice 2) che probabilmente sarebbero state usate in una ipotetica valutazione giudiziaria di quella situazione al tempo dell'indagine (1976).

4. Il dilemma criminalizzazione/non criminalizzazione

4.1. Gli atteggiamenti dell'opinione pubblica verso la criminalizzazione/non criminalizzazione della devianza

Nella ricerca "Opinione pubblica e devianza in Italia" si chiedeva agli intervistati di indicare quale intervento si dovesse applicare, a loro parere, per ognuno degli atti di devianza proposti dal questionario; era possibile scegliere una sola delle 21 modalità di risposta previste (9).

Per definire in base a quei dati una scala degli atteggiamenti del campione riguardo al problema della criminalizzazione/non criminalizzazione si è qui provveduto ad aggregare le modalità di risposta (escludendo quelle indicanti una approvazione dell'atto) in cinque gruppi: "sanzioni penali" "interventi istituzionali", "sanzioni private", "sanzioni pubbliche", "nessun intervento".

In relazione a ciascun atto, l'atteggiamento del campione si è considerato *favorevole alla criminalizzazione*, quando la somma delle frequenze delle scelte di "sanzioni penali" e "interventi istituzionali" è

9. Lode, ricompensa, riconoscimenti ufficiali, promozione per merito, attribuzione di un'onorificenza, rimprovero o richiamo in privato, richiamo in presenza d'altri, ammenda o pena pecuniaria, rimprovero pubblico, azione diretta anche con mezzi fisici, risarcimento dei danni, licenziamento dal lavoro, rompere i rapporti, denuncia alla autorità giudiziaria, condanna alla reclusione, condanna alla pena di morte, altro (specificare), assistenza sociale, cura psichiatrica, pena detentiva e trattamento psichiatrico, nessun intervento.

risultata maggiore della somma delle frequenze delle altre scelte; *favorevole alla non criminalizzazione*, quando, viceversa, è risultata maggiore la somma delle frequenze delle scelte di "sanzioni private", "sanzioni pubbliche", "nessun intervento".

Una ulteriore distinzione è stata operata in relazione al *tipo di intervento richiesto*. Per gli atti nei riguardi dei quali era risultato prevalere un atteggiamento favorevole alla criminalizzazione si è distinto fra quelli per i quali era stata indicata con maggiore frequenza la "sanzione penale" (detenzione, pena pecuniaria), e quelli per cui era maggiore la frequenza delle indicazioni di mezzi alternativi a tale sanzione ("interventi istituzionali": assistenza psichiatrica, sociale, etc.).

Per gli atti verso cui era invece prevalso un atteggiamento di non criminalizzazione, si è distinto tra quelli giudicati meritevoli di "riprovazione sociale" (somma delle frequenze delle scelte "sanzioni private" e "sanzioni pubbliche", maggiore della frequenza della scelta "nessun intervento") e quelli nei confronti dei quali non si riteneva necessario "nessun intervento" (frequenza di questa scelta maggiore della somma delle altre due).

Gli atti sottoposti alla valutazione del campione (cfr. appendice n. 1) sono stati così suddivisi, seguendo questi criteri, in quattro gruppi: 1) Atti per i quali si è riscontrato nel campione di opinione pubblica un orientamento favorevole alla loro criminalizzazione ed all'uso delle sanzioni penali (appendice 3). 2) Atti per i quali si è riscontrato nel campione di opinione pubblica un orientamento favorevole alla loro criminalizzazione e all'uso di interventi di tipo istituzionale (assistenza sociale, cure psichiatriche) alternativi alle sanzioni penali (appendice 4). 3) Atti per i quali si è riscontrato nel campione di opinione pubblica un orientamento favorevole alla non criminalizzazione, accompagnato da una forte riprovazione sociale (appendice 5). 4) Atti per i quali si è riscontrato nel campione di opinione pubblica un orientamento favorevole alla non criminalizzazione e per i quali non si ritiene necessario alcun intervento (appendice 6). La lettura delle appendici rende superfluo ogni commento. In rapporto ai vari atti il lettore può da solo individuare le diverse posizioni del campione. Sono però necessarie due avvertenze, che pongono dei limiti obiettivi alla interpretazione dei risultati: a) la traduzione delle risposte al questionario in atteggiamenti rispetto al dilemma criminalizzazione/non criminalizzazione non è immediata, ma costituisce il risultato di un procedimento i cui esiti l'autore, che ha partecipato alla progettazione ed allo svolgimento della ricerca "opinione pubblica e devianza in Italia", ritiene peraltro atten-

dibili perché conformi a varie indicazioni emerse da quella ricerca. b) I quattro raggruppamenti più sopra indicati sono stati ottenuti sommando le frequenze delle risposte date dagli intervistati. Per alcuni dati è accaduto che la differenza di punteggio tra la tendenza favorevole alla criminalizzazione e quella contraria fosse minima. La divisione in gruppi, se presenta il vantaggio di una lettura immediata dei risultati, non permette però di cogliere l'intensità delle tendenze a favore o contro la criminalizzazione. Si è tentato di ovviare parzialmente a questa carenza, ordinando ogni elenco secondo la maggiore frequenza di scelta della modalità di risposta rappresentativa dell'atteggiamento risultato prevalente e precisandone il punteggio. Tale modalità è indicata nel titolo di ogni appendice.

4.2. La reazione "ufficiale" verso la criminalizzazione/non criminalizzazione della devianza

Come indicatore della reazione ufficiale è stato assunto, come già si è avuto modo di dire (10), il sistema normativo penale. Gli atti devianti (cfr. appendice 1) sono stati riferiti a quelle fattispecie legali che probabilmente sarebbero state usate in una ipotetica valutazione giudiziaria che fosse stata compiuta al tempo dell'indagine (1976). Si sono così indicate per ogni atto, le corrispondenti ipotesi di reato previste dal codice penale vigente e le pene medie edittali. In certi casi, il rapporto tra atto e fattispecie legale indicata è più approssimato, e nasce da un'interpretazione della dinamica dell'atto, o della situazione nella quale esso si è svolto, formulata dall'autore di questa ricerca. Con questo limite, l'elenco nell'appendice 2 sta ad indicare quali degli atti elencati nell'appendice 1 erano ufficialmente criminalizzati al tempo dell'indagine. Gli atti di contenuto pressoché simile, svolti con modalità ed in situazioni diverse, sono stati assimilati all'ipotesi centrale di reato (ad es. "furto di utensili", "borseggio", "scippo" sono stati tutti assimilati alla fattispecie legale del "furto").

4.3. Risultati del confronto operato tra le due reazioni

Gli elementi emersi dall'analisi sono stati infine confrontati al fine di stabilire i livelli di omogeneità e di diversità esistenti tra le due reazioni.

Un primo elemento, che appare immediatamente, confrontando la reazione "ufficiale" (appendice 2) con quella dell'opinione pubblica (appendici 3-4-5-6), è il numero maggiore di atti criminalizzati "ufficialmente", rispetto a quello degli atti per i quali l'opinione pubblica si è espressa in tal senso. Tale indicazione suggerisce la presenza di una probabile maggiore tolleranza del campione di opinione pubblica rispetto a quella esistente a livello "ufficiale". Ciò si può verificare spostando l'attenzione alla qualità delle concordanze e delle differenze tra le due reazioni. Per il campione di opinione pubblica non sono da criminalizzare (nel 1976, anno di svolgimento dell'indagine) "l'aborto", "la proiezione di films pornografici", la "divulgazione di segreto militare", "l'occupazione di case", i due casi di furto lieve, il "mancato soccorso". Soltanto a quest'ultimo atto il campione, pur essendo favorevole alla non criminalizzazione, attribuisce una forte riprovazione sociale. Per tutti gli altri, alla non criminalizzazione si aggiungono l'opinione che non sia consigliabile alcun intervento tra quelli indicati dal questionario. Questa indicazione di "non intervento", elemento da interpretare come una maggiore tolleranza dell'opinione pubblica rispetto alla legalità formale allora vigente, è stata infatti - almeno in alcuni casi - recepita dopo breve tempo, dando luogo alla presentazione di progetti o provvedimenti di decriminalizzazione. Un esempio è costituito dalla legge n. 194 del 22/5/1978 riguardante l'aborto, che fu approvata successivamente alla rilevazione di questi dati. Nella stessa direzione, anche se più attenuata, si può intendere la depenalizzazione del consumo di droghe e dell'incesto, che nel c.p. vigente è reato quando dà luogo a pubblico scandalo. Per questi atti, il campione ha indicato interventi istituzionali alternativi alla sanzione penale, come il ricorso alle cure psichiatriche e all'assistenza sociale, in consonanza con la legge n. 685 del 22/12/1975. Per altri atti compresi nell'appendice 6: "furto lieve", "occupazione di case", la maggiore frequenza della scelta di "non intervento" non coincide necessariamente con una tolleranza verso questi atti. E' possibile al contrario che quella scelta indichi l'inutilità di un intervento qualsiasi tra quelli proposti dal questionario. Il campione sembrerebbe considerare pertanto questi atti inevitabili, e non correggibili in assenza di politiche economiche e sociali di più vasta portata. A questa conclusione si giunge osservando che proprio per questi atti il campione ha manifestato un certo livello di disapprovazione. Riassumendo, il confronto tra reazione dell'opinione pubblica e reazione "ufficiale", rispetto al problema della criminalizzazione della devianza, ha prodotto i seguenti risultati: - la reazione dell'opinione pubblica è omogenea a quella ufficiale per atti di tradizionale criminalizzazione ad

alta frequenza e probabilità di pericolo; - la reazione dell'opinione pubblica è più favorevole della reazione "ufficiale" alla non criminalizzazione per le devianze relative alla morale sessuale, ed è anticipatrice di provvedimenti di decriminalizzazione (aborto). La reazione dell'opinione pubblica sembra selezionare l'uso o il rifiuto della criminalizzazione e delle opzioni relative alle sanzioni penali/interventi istituzionali, alla riprovazione/nessun intervento, secondo una valutazione del rapporto tra atto deviante ed adeguato trattamento. E' il caso dell'incesto, del mancato soccorso, dei furti lievi, dell'occupazione di case, dove la reazione dell'opinione pubblica spazia dagli interventi istituzionali fino a consigliare di non intervenire, manifestazioni diverse di una maggiore tolleranza e sensibilità rispetto alla reazione "ufficiale".

4.4.L'influenza di alcune variabili nella reazione dell'opinione pubblica

Le conclusioni precedenti pongono la necessità di approfondire se le reazioni individuate sono imputabili a tutto il campione o costituiscono il risultato dell'influenza di alcune variabili. Dove ciò si verificasse, occorrerebbe individuare quali sono le variabili che intervengono e per quali atti esse si manifestano. La struttura del campione composto per strati d'età, sesso, professione, facilita la risposta a questa domanda. Infatti, la presenza di strati dovrebbe accentuare, se si verificasse nella realtà, il manifestarsi dell'influenza di una delle variabili. Se ciò non accade possiamo supporre, in modo sufficientemente attendibile, che il campione si comporti in modo omogeneo.

L'analisi è stata condotta su cinque variabili: sesso, età, professione, istruzione, orientamento politico per le prossime elezioni con lo stesso procedimento utilizzato per la classificazione degli atteggiamenti rispetto al dilemma criminalizzazione/non criminalizzazione. La parte del campione relativa ad ognuna delle modalità delle cinque variabili è stata inserita in una delle due posizioni del dilemma, a seconda che la somma delle frequenze delle risposte "sanzioni penali ed interventi istituzionali" fosse maggiore o inferiore alla somma delle frequenze delle risposte "sanzioni pubbliche" "nessun intervento". Si è così ottenuta la tabella 1, dove, per ogni singolo atto del questionario, la presenza di una (x) indica che, per quell'atto e per quella modalità, il campione ha espresso un orientamento favorevole alla criminalizzazione, mentre l'assenza della (x) indica un orientamento favorevole alla non criminalizzazione. Dove si trova il segno (=), vuol dire che i due orientamenti si equilibrano

Esaminando la tabella che riporta i risultati di queste elaborazioni, si può osservare che complessivamente le cinque variabili influenzano molto poco gli orientamenti del campione riguardo al dilemma criminalizzazione/non criminalizzazione. Questa osservazione vale soprattutto per gli atti di tradizionale criminalizzazione, ad alta frequenza e probabilità di pericolo, come: l'omicidio, il sequestro a scopo di estorsione, la rapina con omicidio, e per gli atti appartenenti alla c.d. criminalità economica come: "falso in bilancio", "corruzione di un funzionario" "incendio di un bosco demaniale a scopo di speculazione edilizia" "inquinamento". In tutti questi casi, nessuna delle variabili considerate influenza in modo significativo gli atteggiamenti del campione, confermando in questo modo un atteggiamento unanime dell'opinione pubblica in merito alla criminalizzazione di quegli atti. Al contrario, il campione è unanime nel non voler criminalizzare gli atti legati alla morale sessuale, ad esclusione dell'incesto, mentre per quelli a contenuto politico, la variabile "orientamento politico" risulta influente. I mutamenti culturali giustificano la reazione verso il primo tipo di atti, mentre è facilmente intuibile che, ad orientamenti politici contrapposti, corrispondano orientamenti contrapposti sulla criminalizzazione di atti come l'assenteismo, la "serrata", "l'occupazione abusiva di case già assegnate" che presentano un rilevante contenuto politico. I dati della tab. 1 sembrano confermare le conclusioni tratte in merito al confronto tra le due reazioni, aggiungendo lievi supporti alla conclusione che sembra progressivamente delinearci, quella cioè di una opinione pubblica poco tradizionale, anzi innovativa in materia di devianza e di criminalità rispetto alla normativa ufficiale.

5. Il problema della gravità della devianza 5.1. Gravità

"ufficiale"

Per "gravità della devianza" si intende qui la rilevanza attribuita a determinati comportamenti devianti dalle istituzioni preposte al controllo della criminalità (gravità "ufficiale") e dall'opinione pubblica (gravità "sociale"). Per quanto riguarda il primo aspetto, gli indicatori da usare possono essere diversi a seconda del soggetto istituzionale assunto come riferimento per l'analisi. Ad esempio, se si assume come riferimento la magistratura, l'indicatore della gravità sarà costituito dalla quantità di pena comminata dai giudici ad un determinato atto. Come si è già detto (cfr. par. 3), nell'ambito di questa analisi la reazione

Tab. 2 -Atti criminalizzati ufficialmente ordinati secondo la quantità di pena media edittale (misura della gravità ufficiale)

	p. m. e	
Rapina con omicidio art. 628 + art. 584	246 m.	
Omicidio preterintenzionale art. 584	186 m.	
Divulgazione di segreto militare a potenza straniera art. 262	162 m.	Grande*
Sequestro di minore per estorsione art. 630	138 m.	
Violenza carnale di gruppo art. 519 + 527	98 m.	
Incendio doloso di bosco demaniale art. 423 + 425	70 m.	Media-grande
Borseggio da parte di recidivo art. 624 + 625 + 99	63 m.	
Furto di utensili in caserma art. 625	42 m.	
Scippo art. 624 + 625	42 m.	
Borseggio art. 624 + 625	42 m.	
Furto di automobile con abbandono art. 625	42 m.	Media
Corruzione di funzionario per evasione fiscale art. 319	42 m.	
Aborto di donna consenziente art. 546	42 m.	
Falso in bilancio art. 482	21 m.	
Proiezioni di films pornografici art. 528	20 m.	
Scippo da parte di disoccupato art. 624 + 625 + att.	18 m.	Media-piccola
Furto lieve in grande magazzino art. 624 + 625 - att.	18 m.	
Divulgazione di documenti privati art. 326	13 m.	
Occupazione di case art. 633	12 m.	
Danneggiamento art. 635	6 m.	
Mancato soccorso art. 593	1 m.	Piccola
Corruzione a fini di omertà art. 631	1 m.	

*Per il significato ed il limite di questa classificazione v. il testo a pag.

ne "ufficiale" alla devianza è stata definita in riferimento alla normativa penale esistente; di conseguenza, si assume come indicatore della gravità "ufficiale" la pena media edittale (p.m.e.). Si è consapevoli che questa costituisce un indice teorico, poco utilizzabile per rappresentare la gravità effettiva; tale limite è però del tutto irrilevante ai fini di questa analisi, dato che si vuole qui rappresentare una misura teorica della rilevanza attribuita per definizione alla devianza. Ogni discorso sulla gravità effettiva sposterebbe infatti questa analisi sulla rilevanza, attribuita dalle istituzioni del controllo sociale, un dato soggetto a ripetute variazioni di tempo e di spazio, che esce fuori dai limiti qui posti al contenuto della reazione "ufficiale".

Le fattispecie legali corrispondenti agli atti sottoposti alla valutazione del campione sono espone nell'appendice 2. Nella tab. 2 gli atti (con l'indicazione degli articoli del Codice penale corrispondenti) sono ordinati secondo la quantità di p.m.e. prevista. Il lettore può da solo valutare attraverso una comparazione interna, la gravità "ufficialmente" attribuita ai vari atti, e quindi la rilevanza attribuita alla categoria di appartenenza, che, pur nei limiti ridotti di questo elenco, contribuisce a chiarire il "peso" attribuito dal codice penale. Al fine di una immediata rappresentazione del fenomeno, si è ritenuto opportuno suddividere in classi i vari reati, a seconda della misura di gravità "ufficiale" ad essi attribuita. Le denominazioni di grande, media-grande, media, media-piccola, piccola gravità sono convenzionali, e sono da intendersi soltanto relativamente ai reati presi in considerazione.

5.2. Gravità "sociale"

Il problema della gravità "sociale" presenta maggiori difficoltà del precedente ad essere rappresentato da un indice sintetico. Essendo questa analisi, una prima esplorazione delle connessioni tra gravità "ufficiale" e gravità "sociale", si è preferito usare un indice molto semplice, di cosiddetta "reazione emotiva", già usato per rappresentare il livello di disapprovazione dell'opinione pubblica rispetto agli stessi atti che qui sono oggetto di analisi (11). Quell'indice fu costruito attribuendo un punteggio a ciascuna delle cinque modalità di risposta previste (disapprovo molto = -2; abbastanza = -1; indifferente = 0; approvo abbastanza = +1; approvo molto = +2) e moltiplicando per le frequenze riscontrate. Si ottenne in questo modo una distribuzione da -200 a +200 (dalla massima disapprovazione alla massima approvazione con 0 come valore intermedio e quindi neutro). Nel ricondurre l'indice di reazione emotiva a indice di gravità sociale (rendendo equivalente il livello di disapprovazione manifestato per un determinato atto alla gravità attribuita a quell'atto) si è ovviamente reso necessario invertire, rispetto al precedente uso dell'indice, i segni (+) e (-). Nella tab. 3 sono riprodotti i vari atti, secondo il livello di gravità sociale ad essi attribuito. Per una migliore individuazione di queste classificazioni, anche in questo caso, gli atti sono stati divisi in classi (attribuendo a queste un valore convenzionale interno alla classificazione esposta), a

11. Questo indice è stato usato da G. Maggioni, "La reazione sociale alla devianza. Ricerca pilota su un campione di insegnanti", *Sociologia del diritto*, 111 197611, p. 85 nota 13 e da me ripreso in "La reazione sociale alla devianza", in A. Giasanti, G. Maggioni (a cura di), op.

cit., pp. 37-114.

seconda del punteggio attribuito al campione, ottenendo così "misure" diverse della gravità "sociale" (grande, media-grande, media, media-piccola, piccola).

5.3. Confronto tra gravità "ufficiale" e gravità "sociale"

Il confronto tra gravità "ufficiale" e giudizio del campione è sintetizzato nella tav. 1 dove viene rappresentata la posizione che ciascun atto assume rispetto alle misure indicate precedentemente (tabb. 2 e 3) della reazione "ufficiale" e della reazione "sociale". Per una maggiore evidenza della coincidenza o della distanza tra le due reazioni rispetto alla gravità, sono state individuate delle aree (limitate dalle linee tratteggiate) corrispondenti alle diverse classi nelle quali sono state divise le misure delle due gravità. Si può così osservare che nell'area della "grande" criminalità esiste una coincidenza tra gravità "ufficiale" e gravità "sociale", da chiamare prudentemente approssimata, data la scelta convenzionale delle classi e l'indice di gravità sociale usato. In essa sono compresi atti come la "rapina con omicidio" (n. 29) ed "il sequestro di minore a scopo di estorsione" (n. 27). Due atti che sono tradizionalmente criminalizzati, ma anche particolarmente attuali nella loro gravità, se si considera che i reati corrispondenti e caratterizzanti l'atto: sequestro di persona (art. 630 c.p.) e rapina (art. 628 c.p.), sono incrementati nel 1975 rispetto al 1971, del 174,9 per cento nel primo caso e del 213,3 per cento nel secondo. Una misura, se si vuole, del livello di "allarme sociale" da essi provocato, certamente influenzante il livello di "gravità sociale" attribuito dal campione nel 1976, quando questi dati sono stati rilevati. Una seconda coincidenza si può osservare nell'area della gravità "medio-grande" per gli atti n. 37 e 14 bis, corrispondenti rispettivamente ad "incendio doloso di bosco demaniale" e "borseggio da parte di recidivo". La coincidenza si è verificata perchè, per la misurazione della gravità "ufficiale", la pena media editale è stata ottenuta sommando tle due fattispecie ("furto" ed "incendio doloso") le aggravanti determinate dall'atto "recidivo" e "bosco", che, in questo caso, portano a far coincidere in modo verosimilmente casuale la gravità "ufficiale" e la gravità "sociale". Una terza coincidenza si può osservare nell'area della gravità "media", con il borseggio (furto aggravato) (item n. 14). Una quarta coincidenza è nell'area della gravità "medio-piccola" con l'item n. 16 bis: "scippo da parte di disoccupato" (furto semplice). Nessuna coincidenza, invece, nell'area della gravità "piccola".

Complessivamente, soltanto per sei degli atti posti in elenco le due reazioni si pongono a livelli equivalenti. Per tutte le altre esistono varie


Tab. 3 - Indici di gravità sociale

	Indice di gravità sociale	
Sequestro di minore per estorsione	+ 197,8	Grande*
Rapina con omicidio	+ 197,7	
Violenza carnale di gruppo	+ 195,4	
Incendio doloso di bosco demaniale	+ 188,7	Medio-grande
Danneggiamento	+ 179,4	
Borseggio da parte di recidivo	+ 178	
Corruzione a fine di omertà	+ 177,7	
Scippo	+ 174,5	
Omicidio preterintenzionale	+ 174,4	Medio
Mancato soccorso	+ 171	
Falso in bilancio	+ 167,8	
Borseggio	+ 165	Medio-piccolo
Divulgazione di segreto militare a potenza straniera	+ 153,3	
Furto di automobile con abbandono	+ 148,2	
Scippo da parte di disoccupato	+ 146,8	
Furto di utensili in caserma	+ 143,9	
Corruzione di funzionario per evasione fiscale	+ 143,3	Piccolo
Furto lieve in grande magazzino	+ 130,3	
Divulgazione di documenti privati	+ 117,8	
Proiezione films pornografici	+ 98,6	
Aborto di donna consenziente	- 3,7	
Occupazione di case	- 22,3	

*Per il significato ed il limite di questa classificazione v. testo

differenze: a) L'“omicidio preterintenzionale” (n. 20) e la “divulgazione di segreto militare a potenza straniera” (n. 17), che appartengono all'area della “grande” gravità “ufficiale”, si collocano diversamente rispetto alla gravità “sociale”: il primo nell'area “medio-grande”, il secondo nell'area “media”. Lo scarto dei valori ci induce ad osservare che l'opinione pubblica attribuisce soprattutto a quest'ultimo atto una rilevanza inferiore a quella attribuita dalla normativa ufficiale. b) La “violenza carnale di gruppo” (n. 9) stabilisce un rapporto inverso al precedente: ad una gravità “ufficiale” “medio-grande”, corrisponde una “grande” gravità sociale, uno scarto sintomatico della maggiore importanza attribuita dall'opinione pubblica a quest'atto rispetto alla norma-

Tab. 3 - Confronto tra gravità “ufficiale” e gravità “sociale”



-25 14

*I numeri indicati a fianco sono quelli del questionario originale usato nell'inchiesta "Opinione Pubblica e Devianza in Italia", cit.

dall'opinione pubblica a quest'atto rispetto alla normativa ufficiale; c) Tre atti: n. 28, "furto di automobile con abbandono", n. 15, "furto di utensili in caserma", n. 12, "corruzione di funzionario per evasione fiscale", sono valutati con maggiore indulgenza dall'opinione pubblica che dalla normativa ufficiale. Nei due casi di furto è facilmente intuibile che ciò dipenda dal poco valore degli oggetti rubati. Nel terzo caso, quello di corruzione, (nella fattispecie per un atto contrario ai doveri di ufficio), si tratta di un atto fortemente penalizzato dal codice Rocco, che valutava i reati contro la pubblica amministrazione secondo la logica del regime fascista, per cui la fedeltà dell' impiegato allo Stato era importante più come risultato di una adesione ideologica, che come dato funzionale all'interno dei normali rapporti di correttezza e di onestà nella pubblica amministrazione. E' quindi intuibile che il campione di opinione pubblica abbia espresso la sua valutazione rispetto a questo atto, rifiutando la sua origine ideologica e le sue conseguenze in termini di forte pena prevista; d) Sarebbe errato basarsi su quest'ultima valutazione per dedurre un atteggiamento del campione in generale indulgente nei confronti della criminalità economica. Lo dimostra l'item n. 36, "falso in bilancio", che nella valutazione "sociale" si trova nell'area di confine tra la gravità "medio-grande" e "grande", mentre la gravità "ufficiale" lo colloca nell'area "mediopiccola". Una ulteriore conferma è costituita dall'item n. 40, "corruzione a fine di omertà", che a fronte di una gravità "sociale" "mediogrande" si colloca nell'area di "piccola" gravità "ufficiale". Comportamento che a sua volta è seguito dagli items n. 32 (danneggiamento) e n. 19 (mancato soccorso).

Per concludere, i risultati di questo confronto tendono a confermare quanto già precedentemente osservato per il rapporto tra reazione "ufficiale" e reazione dell'opinione pubblica rispetto al dilemma criminalizzazione/non criminalizzazione della devianza. In particolare, l'opinione pubblica mostra una reazione omogenea a quella "ufficiale" per atti di tradizionale criminalizzazione ed alta frequenza e probabilità di pericolo; una maggiore sensibilità per atti sui quali si è sempre di più accentrata l'attenzione in connessione con la evoluzione di precisi valori culturali e sociali, quali la violenza carnale, l'omissione di soccorso, i reati di falso e di corruzione; e una maggiore indulgenza per il furto quando questo sia di lieve entità.

6. Conclusioni

Riassumendo e interpretando i risultati del confronto tra reazione "ufficiale" e reazione dell'opinione pubblica, frutto dell'analisi fin qui condotta, si può osservare: - L'esistenza di un notevole livello di omogeneità tra le due reazioni, per alcuni atti universalmente considerati come reati (rapina, sequestro di persona), Il notevole incremento delle frequenze per questi reati nel periodo 1971-75 (uno dei possibili indicatori del generico concetto di "allarme sociale") non sembra aver sollecitato nel campione di opinione pubblica qui considerato, né nel suo complesso, né nei suoi vari strati, una attribuzione di maggiore gravità rispetto a quella già

ufficialmente stabilita dalla normativa penale vigente; - L'esistenza presso l'opinione pubblica di una minore propensione alla criminalizzazione, rispetto a quanto stabilito dalla normativa "ufficiale", e di un orientamento prevalente verso la non penalizzazione di atti devianti che, per il contenuto ed i soggetti che li pongono in essere, sono legati ad aspetti culturali, economici e sociali e scaturiscono da prevalenti situazioni di bisogno (incesto, furti lievi, occupazione di case); così come di una più ampia tolleranza verso le devianze relative alla morale sessuale; - Una maggiore sensibilità dell'opinione pubblica rispetto alla normativa vigente per quelle devianze la cui gravità è legata alla loro diffusione in conseguenza dello sviluppo economico (reati di falso, corruzione); e per quelle che l'evoluzione della società italiana ha posto in primo piano (violenza carnale, omissione di soccorso), facendo avvertire la necessità di una più attenta tutela del valore della persona.

In base a questi elementi si possono trarre alcune conclusioni relative alle considerazioni esposte nella premessa; - Appare non corrispondente alla realtà il modello di opinione pubblica che si è lentamente costruito, con caratteristiche di forte tradizionalismo e conservatorismo, spesso richiamato nelle scelte di politica criminale; - Ogni provvedimento di politica criminale relativo ad un ampliamento della sfera di criminalizzazione della devianza non sembra quindi in sintonia con analoghi orientamenti dell'opinione pubblica; - Ritardi e inerzie in materia di politica criminale, che in mancanza di altri pretesti si tenti di giustificare richiamandosi ad una situazione di "allarme sociale", sono da considerarsi immotivate e comunque in ritardo rispetto alle trasformazioni in atto negli orientamenti dell'opinione pubblica riguardo alla devianza ed alla criminalità.

Resta allora da comprendere come sia stato possibile ricorrere a questa immagine dell'opinione pubblica per influenzare in direzione di un accrescimento dei livelli di controllo sociale, la politica criminale di questi anni. La risposta a questo interrogativo si pone su un piano diverso da quello in cui si è sviluppata questa analisi. Essa si intreccia con la storia delle istituzioni nel nostro paese e con lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa, richiedendo ricerche che, per metodo ed oggetto, siano di respiro adeguato a queste tematiche.